

3. Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/____ ,
codice fiscale _____
residente a _____ in via/piazza _____
Recapiti - telefono/cellulare/e-mail: _____ / _____ / _____

in qualità di gestore delle attività di pubblico esercizio presenti all'interno dell'immobile oggetto di contributo

CHIEDE

che in attuazione della L.R. n.65/2014, del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 30/06/2014 nonché dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi riferiti all'anno in oggetto, con scadenza al giorno _____ gli venga assegnata la somma di €. _____ / _____, necessaria per:

A TAL FINE

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

(barrare le caselle che ricorrono)

- di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le Chiese ed altri edifici religiosi, Centri sociali, Attrezzature culturali e sanitarie e di accettare le condizioni in esso poste;
- che il contributo viene richiesto per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - adeguamenti normativi strutturali;
 - adeguamenti normativi igienico-sanitari;

 - adeguamenti normativi impiantistici;
 - eliminazione o superamento delle Barriere Architettoniche;
 - opere volte al risparmio energetico;
 - manutenzione straordinaria;
 - ristrutturazione;
 - restauro;
 - ricostruzione e ampliamento;
 - nuova edificazione;
 - acquisto immobili funzionali allo svolgimento delle attività;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di dati personali" si informa che:

- i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pistoia, esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe inficiare la partecipazione all'avviso pubblico;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi e per assicurare pubblicità agli esiti finali delle procedure amministrative di selezione;
- il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia al quale è presentata richiesta di partecipazione;
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Timbro e Firma
(per presa visione)

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante del/della:

_____ con sede nel Comune di Pistoia in Via _____ n. _____, (Codice Fiscale _____ - P. IVA _____), recapito telefonico _____, fax _____, e-mail _____, autorizza il Comune di Pistoia a trattare i dati personali inviati per la partecipazione al presente avviso pubblico.

_____, li _____

Timbro e Firma
(per accettazione)

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 445/2000

Articolo 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TULPS

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 110

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse (1).

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (2). Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato (1) (2).

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi (2) (3).

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita (2) (4).

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commercianti, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro (2).

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti (2). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata (2). Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria (5) (6).

(1) Comma così sostituito dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) I commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo così sostituiscono gli originari commi terzo e quarto per effetto dell'art. 1, l. 17 dicembre 1986, n. 904. Successivamente, l'art. 1, l. 6 ottobre 1995, n. 425, ha sostituito i commi quarto e quinto con gli attuali commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, con conseguente rinumerazione dei restanti commi.

(3) Comma così modificato dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(4) L'attuale comma sesto così sostituisce gli originari commi sesto e settimo per effetto dell'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Comma aggiunto dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(6) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale (art. 5, comma 3, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30).

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 3.

(Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Titolo I

PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Articolo 1 Principi di coordinamento e ambito di riferimento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. (2)

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. (3) (4)

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione* e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'*articolo 120, secondo comma, della Costituzione*.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(4) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al *Comunicato 24 luglio 2010* e al *Comunicato 30 settembre 2011*

DECRETO LEGISLATIVO

30 GIUGNO 2003, N. 196

CODICE IN MATERIA

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 13

(Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.